



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 66-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 16 DICEMBRE 2022

OMISSIS

DELIBERA N. 703 COSTITUZIONE CAMERA ARBITRALE NAZIONALE

Il Consiglio, sentito il Cons. Di Campli,

- esaminata la proposta della Commissione ADR per la costituzione della Camera Arbitrale Nazionale, e condivisi gli scopi di garantire efficienza, uniformità e qualità delle procedure amministrate dalle Camere Arbitrali Forensi, oltre che favorire lo studio dell'arbitrato, la diffusione della cultura arbitrale anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento degli arbitri, la raccolta e la diffusione della giurisprudenza arbitrale,

- ritenuto opportuno aderire alla proposta presentata;

DELIBERA

con l'astensione del Cons. Sacco e il voto contrario della Cons. Stoppani, di costituire la Camera Arbitrale Forense Nazionale, come da testo di seguito riportato a far parte integrante del presente verbale e manda alla Segreteria per la comunicazione ai COA e alle Camere Arbitrali aderenti alla rete costituita dal CNF.

Manda alla Commissione ADR per la predisposizione degli atti successivi e conseguenti.

CAMERA ARBITRALE NAZIONALE FORENSE

Finalità della Camera Arbitrale Nazionale Forense è quella di garantire efficienza, uniformità e qualità del servizio di gestione delle procedure amministrate.

A tali fini la Camera Arbitrale Nazionale Forense assume iniziative per lo studio dell'arbitrato, la diffusione della cultura arbitrale, l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento degli Arbitri, la raccolta e la diffusione della giurisprudenza arbitrale.

La Camera Arbitrale Nazionale è amministrata da un organo di gestione ('Giunta Esecutiva'). Il CNF ne disciplina il funzionamento e provvede alla nomina dei componenti scegliendoli, in proporzioni determinate, fra Consiglieri CNF e Avvocati aventi specifica e comprovata competenza in materia arbitrale.

La Giunta Esecutiva approva:

- il regolamento di procedura;
- il Codice Etico;
- i criteri di formazione ed aggiornamento degli Arbitri;
- i criteri di formazione degli Elenchi degli Arbitri;
- i criteri di affidamento degli affari;
- i criteri minimi di assicurazione per la responsabilità civile.

L'adesione alla Camera Arbitrale Nazionale Forense da parte di Camere Arbitrali Forensi costituite in sede locale comporta l'accettazione della disciplina approvata dalla Giunta Esecutiva, salvo deroghe preventivamente da questa espressamente autorizzate.

La Camera Arbitrale Forense costituita in sede locale sottopone, ai fini dell'adesione, i propri atti costitutivi e organizzativi all'esame della Camera Arbitrale Nazionale Forense, la quale può prescrivere le modifiche ritenute necessarie al fine di garantire l'uniformità delle procedure e la qualità del servizio.

Le Camere Arbitrali Forensi locali, dopo l'approvazione della Camera Arbitrale Nazionale Forense, assumono la qualifica di 'Camera Arbitrale Nazionale Forense – Sede di ...'.

L'amministrazione dei singoli arbitrati resta in sede locale.

La Giunta Esecutiva può proporre alla Camere Arbitrali Forensi locali l'utilizzo di un software uniforme per la gestione delle procedure.

La Giunta Esecutiva verifica il rispetto da parte delle Camere Arbitrali Forensi locali delle norme che disciplinano il loro funzionamento.

In caso di gravi violazioni la Camera Arbitrale Nazionale Forense potrà revocare la qualifica di 'Camera Arbitrale Nazionale Forense – Sede di ...'.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 8 febbraio 2023

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

